Violazione dei requisiti disposti dal Reg. CE 1935/2004

Disposizione violata	Descrizione sanzione	Importo Sanzione
Art. 3 lettera a) del Reg. CE 1935/2004 (Requisiti generali)	Art. 2 comma 1 dello Schema di decreto legislativo – disciplina sanzionatoria. L'operatore economico che produce o immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana.	Da euro 10.000 a euro 80.000
Art. 3 lettera b) del Reg. CE 1935/2004 (Requisiti generali)	Art. 2 comma 2 dello Schema di decreto legislativo – disciplina sanzionatoria. L'operatore economico che produce o immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti, che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da comportare una violazione dei limiti di migrazione globale laddove previsti o, qualora non previsti, il mancato rispetto delle norme di buona fabbricazione della loro composizione.	Da euro 7.500 a euro 60.000
Art. 3 lettera c) del Reg. CE 1935/2004 (Requisiti generali)	Art. 2 comma 3 dello Schema di decreto legislativo – disciplina sanzionatoria. L'operatore economico che produce o immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti, che, trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche	Da euro 5.000 a euro 27.000
Art. 3 paragrafo 2 del Reg. CE 1935/2004 (Requisiti generali)	Art. 2 comma 4 dello Schema di decreto legislativo – disciplina sanzionatoria. L'operatore economico che etichetta pubblicizza o presenta materiali o oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari con modalità idonee ad indurre in errore i consumatori circa l'impiego sicuro e corretto dei materiali e degli oggetti in conformità della legislazione alimentare.	Da euro 1.500 a euro 25.000
Art. 11 paragrafo 5 del Reg. CE 1935/2004 (Autorizzazione comunitaria)	Art. 3 comma 5 dello Schema di decreto legislativo – disciplina sanzionatoria. Il richiedente l'autorizzazione comunitaria o l'operatore economico che non effettua la comunicazione ai sensi dell'art. 11, paragrafo 5 del Reg. CE 1935/2004. Si ricorda che la comunicazione è relativa ad ogni nuova	Da euro 10.000 a euro 30.000

	informazione scientifica o tecnica che possa influire sulla valutazione della sicurezza della sostanza autorizzata per quanto riguarda la salute umana.	

Disposizione violata	Descrizione sanzione	Importo Sanzione
Art .4 comma 1 dello Schema di decreto legislativo e art. 15 paragrafi 1, 3 , 7, 8 del Reg. CE 1935/2004 (Etichettatura)	Art. 4 comma 2 dello Schema di decreto legislativo – disciplina sanzionatoria. L'operatore economico che non indica, per il commercio in Italia, in lingua italiana le informazioni di cui all'articolo 15 paragrafo 1 del Reg. CE 1935/2004 e che non ottempera alle prescrizioni previste dall'art. 15 paragrafi 1, 3 , 7, 8 del Reg. CE 1935/2004	Da euro 1.500 a euro 15.000
Art. 17 del Reg. CE 1935/2004 (Rintracciabilità)	Art. 5 comma 1 dello Schema di decreto legislativo – disciplina sanzionatoria. L'operatore economico che avendo importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito materiali o oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, essendo a conoscenza della loro non conformità al Reg. CE 1935/2004 ed alle normative vigenti, non avvia immediatamente o comunque prima che intervenga la verifica dell'autorità competente, le operazioni di ritiro dei prodotti difettosi. La medesima sanzione si applica all'operatore economico che non fornisce ai consumatori immediatamente e, in ogni caso, prima che intervenga la verifica dell'autorità competente adeguate informazioni sui gravi rischi per la salute umana che possono derivare, direttamente o indirettamente, dai materiali o oggetti di cui al periodo precedente.	Da euro 3.000 a euro 25.000
Art. 17 paragrafo 2 del Reg. CE 1935/2004 (Rintracciabilità)	Art. 5 comma 2 dello Schema di decreto legislativo – disciplina sanzionatoria. L'operatore economico che non dispone di sistemi e di procedure conformi a quanto previsto dall'art. 17 paragrafo 2 del Reg. CE 1935/2004, ovvero di sistemi che "consentono l'individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti e, se del caso, le sostanze e i prodotti, disciplinati dal presente regolamento e dalle relative misure di applicazione, usati nella loro lavorazione".	Da euro 5.000 a euro 60.000
Art. 17 paragrafo 2 del Reg. CE 1935/2004 (Rintracciabilità)	Art. 5 comma 3 dello Schema di decreto legislativo – disciplina sanzionatoria. L'operatore economico che non rende disponibili alle autorità competenti che ne facciano richiesta le informazioni di cui all'art. 17, paragrafo 2 del Reg. CE 1935/2004	Da euro 5.000 a euro 50.000

Art. 17 paragrafo 3 del Reg. CE 1935/2004 (Rintracciabilità)	Art. 5 comma 4 dello Schema di decreto legislativo – disciplina sanzionatoria. L'operatore economico che non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3 ovvero che "I materiali e gli oggetti immessi sul mercato comunitario sono individuabili da un sistema adeguato che ne consente la rintracciabilità mediante l'etichettatura o documentazione o informazioni pertinenti".	Da euro 5.000 a euro 40.000

Violazione dei requisiti disposti dal Reg. CE 2023/2006

Disposizione violata	Descrizione sanzione	Importo Sanzione
Commi 1, 2 e 3 Art. 6 Schema di decreto legislativo – disciplina sanzionatoria.	Comma 4 Art. 6 Schema di decreto legislativo – disciplina sanzionatoria. Gli operatori economici che non adempiono agli obblighi previsti ai commi 1, 2 e 3.	Da euro 1.500 a euro 9.000
Art. 4 lettera a) e Art. 5 del Reg. CE 2023/06	Comma 5 Art. 6 Schema di decreto legislativo – disciplina sanzionatoria. L'operatore economico che omette di istituire, attuare e far rispettare un sistema di assicurazione della qualità.	Da euro 4.000 a euro 40.000
Art. 6 del Reg. CE 2023/06	Comma 6 Art. 6 Schema di decreto legislativo – disciplina sanzionatoria. L'operatore economico che non istituisce o non mantiene un efficace sistema di controllo della qualità.	Da euro 4.000 a euro 30.000
Art. 7 del Reg. CE 2023/06	Comma 7 Art. 6 Schema di decreto legislativo – disciplina sanzionatoria. L'operatore economico che non elabora e non conserva un'adeguata documentazione su supporto cartaceo o in formato elettronico riguardante le specifiche e i processi di fabbricazione, nonché relativa registrazione delle varie operazioni di fabbricazione e ai risultati del sistema di controllo della qualità o non mette a disposizione delle autorità competenti la predetta documentazione.	Da euro 2.500 a euro 25.000
Art. 4 lettera b) del Reg. CE 2023/06	Comma 8 Art. 6 Schema di decreto legislativo – disciplina sanzionatoria. L'operatore economico che non rispetta le norme specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione	Da euro 4.000 a euro 40.000